

**DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2016**  
**441/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 luglio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A (*TIUC*);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2016, 27/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 418/2016/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2015-31 dicembre 2018;
- ai sensi del comma 14.2 della *RTSG*, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ciascun anno, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno successivo, avvalendosi anche di dati di bilancio pre-consuntivi;
- la determinazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria è finalizzata a disporre di un valore di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per l'assegnazione della capacità di stoccaggio; l'ammontare dei ricavi spettanti alle imprese di stoccaggio in ciascun anno è definita al momento dell'approvazione delle proposte tariffarie in via definitiva.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione del 31 maggio 2016 (prot. Autorità A/15822 del 1 giugno 2016), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui al comma 14.2 della *RTSG*;
- con comunicazione del 12 luglio 2016 (prot. Autorità P/19937), gli Uffici dell'Autorità hanno inviato una comunicazione di risultanze istruttorie alla società Edison Stoccaggio S.p.a., evidenziando, tra l'altro, che:
  - a) ai sensi del comma 5.9, lettera b), della *RTSG*, la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi di un nuovo sito di stoccaggio è determinata, per il terzo anno di operatività del sito, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria e dei conti separati presentati ai sensi del *TIUC*; in particolare, il costo operativo riconosciuto per l'anno 2017, deve essere determinato sulla base dei costi operativi già riconosciuti nell'anno 2015, al netto dei costi riconducibili al sito di San Potito e Cotignola inclusi in tale base di costo riconosciuto e dei costi effettivamente sostenuti nell'anno 2015 per il sito di San Potito e Cotignola;
  - b) eventuali richieste di attivazione del parametro *Y* per il riconoscimento di costi derivanti da mutamenti del quadro normativo devono essere adeguatamente motivate, indicando i riferimenti della nuova disciplina, le attività già svolte e le ulteriori attività che si rendono necessarie in applicazione di detta nuova normativa, nonché le ricadute in termini di costi incrementali; in ogni caso, eventuali richieste devono essere necessariamente incluse nella modulistica per la presentazione della proposta tariffaria predisposta dagli uffici ai sensi del comma 14.2 della *RTSG*;
- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione del 19 luglio 2016 (prot. Autorità A/20715 del 20 luglio 2016) ha trasmesso una nuova proposta tariffaria di cui al comma 15.1 della *RTSG*; nell'ambito di tale proposta, la società ha presentato un valore della quota di ricavo, riconducibile ai costi operativi riconosciuti, coerente con il costo operativo riconosciuto per l'anno 2017, calcolato secondo i rilievi formulati dagli uffici; tuttavia, nella modulistica di cui al comma 14.2 della *RTSG* trasmessa dalla società, detto valore è stato calcolato secondo criteri differenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione di risultanze istruttorie, quali l'attivazione del parametro *Y* a copertura di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, nonché tramite la richiesta di riconoscimento di costi operativi emergenti; e che tali criteri non sono coerenti con le richiamate disposizioni della *RTSG*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società Stogit S.p.a., con comunicazione del 31 maggio 2016 (prot. Autorità A/15786 del 31 maggio 2016), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui al comma 14.2 della *RTSG*;

- con comunicazione del 12 luglio 2016 (prot. Autorità P/19936), gli Uffici dell’Autorità hanno inviato una comunicazione di risultanze istruttorie alla società Stogit S.p.a., evidenziando, tra l’altro, che:
  - a) non si ritiene ammissibile la proposta di attivazione della componente *Y* a copertura dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo sostenuti nell’anno 2015 (oneri di *emission trading* e oneri per i monitoraggi geodinamici e microsismici) in quanto la richiesta non è adeguatamente motivata non essendo stati indicati i riferimenti della nuova disciplina, le attività già svolte e le ulteriori attività che si rendono necessarie in applicazione di detta nuova normativa, nonché le ricadute in termini di costi incrementali;
  - b) ai sensi del comma 5.9, lettera b) della *RTSG*, la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi di un nuovo sito di stoccaggio è determinata, per il terzo anno di operatività del sito, sulla base del bilancio dell’esercizio precedente l’anno di presentazione della proposta tariffaria, e dei conti separati presentati ai sensi del *TIUC*;
- la società Stogit S.p.a., con comunicazione del 19 luglio 2016 (prot. Autorità A/20714 del 20 luglio 2016), ha trasmesso due differenti proposte tariffarie; e che la prima proposta (Allegato 1) è risultata coerente con la regolazione vigente di cui alla *RTSG*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare d’ufficio i ricavi provvisori per l’anno 2017 della società Edison Stoccaggio S.p.a., come risultanti dalla proposta tariffaria inviata in data 19 luglio 2016, considerando quale modalità di determinazione del costo operativo riconosciuto quella coerente con i rilievi formulati dagli uffici in data 12 luglio 2016, ossia determinata sulla base dei costi operativi già riconosciuti nell’anno 2015, al netto dei costi riconducibili al sito di San Potito e Cotignola inclusi in tale base di costo riconosciuto e dei costi effettivamente sostenuti nell’anno 2015 per il sito di San Potito e Cotignola;
- approvare i ricavi provvisori per l’anno 2017 della società Stogit S.p.a., come risultanti dalla proposta tariffaria inviata in data 19 luglio 2016 (Allegato 1)

**DELIBERA**

1. di determinare d’ufficio, in via provvisoria, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di stoccaggio per l’anno 2017, di cui all’articolo 14 della *RTSG*, come risultanti dalla proposta tariffaria presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. in data 19 luglio 2016, secondo quanto precisato in premessa;
2. di approvare, in via provvisoria, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di stoccaggio per l’anno 2017, di cui all’articolo 14 della *RTSG*, come risultanti dalla

proposta tariffaria presentata dalla società Stogit S.p.a. in data 19 luglio 2016 (Allegato 1);

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*